



PROTEZIONE CIVILE SALSOMAGGIORE "G. Favalesi" o.d.v.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE,
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE



DETRAZIONI E BENEFICI FISCALI PER LE DONAZIONI

Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il decreto legislativo n. 117/2017 viene istituito il Registro Unico, al quale dovranno iscriversi gli ETS (gli Enti del Terzo Settore), ovvero le ex-Onlus, che verranno identificati in base all'attività di volontariato o a fini sociali svolti: ODV (Organizzazioni di volontariato), APS (Associazione di Promozione Sociale), Imprese sociali, ecc.

Il nuovo regime delle detrazioni e delle deduzioni

L'art.83 del Codice del Terzo settore introduce una disciplina unitaria per le detrazioni e deduzioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli ETS, a condizione che le donazioni ricevute siano utilizzate esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per quanto riguarda la detrazione (che ricordiamo va ad abbattere l'imposta lorda) è previsto un risparmio d'imposta pari al 35% dell'erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti di una ODV, su una donazione massima di 30.000 euro in ciascun periodo d'imposta. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 10.500 euro.

La deduzione, che va ad abbattere non l'imposta bensì il reddito complessivo del soggetto erogante, è disciplinata dal c.2 dell'art.83. Si prevede che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei confronti di un ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito dichiarato.

Oltre a ribadire che le due agevolazioni sono alternative e non cumulabili fra loro né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni, il Codice specifica che per usufruire delle agevolazioni relative alle erogazioni in denaro queste devono essere fatte con strumenti diversi dal contante (e quindi tramite banche, uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili). Per quanto riguarda le erogazioni in natura i beni che daranno diritto alla detrazione o alla deduzione, oltre ai criteri e alle modalità di valorizzazione di tali liberalità, saranno individuati con un apposito decreto interministeriale (che dovrà essere emanato entro il 3 agosto del 2018).

La nuova disciplina sulle erogazioni liberali è entrata in vigore a partire **dal 1° gennaio 2018** e si applica agli ETS iscritti negli appositi registri.

In breve

Per le detrazioni delle donazioni è in generale necessario conservare solo:

- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale o freccia;
- le note contabili o l'estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
- l'estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.

Per le erogazioni liberali alle ODV ed alle APS, il contribuente deve scegliere se usufruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Documentazione da conservare

Le erogazioni liberali di cui ai punti devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carte di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.